



Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE SOTTOSOGLIA**
(ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)



Via Mazzini, 3 - 61033 Fermignano
www.comune.fermignano.pu.it
comune@comune.fermignano.pu.it
PEC : comune.fermignano@emarche.it
Tel : 0722336811
P.IVA 00352580419 - C.F. 82000250413



Art. 1 - Principio di rotazione

Il Comune si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe previste dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 e comunque dalla normativa vigente e quelle di cui al presente regolamento.

La rotazione si applica in relazione alle fasce di valore economico definite al successivo art. 2; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;

Art. 2 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

FASCIA	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	maggiore o uguale a €. 5.000,00 e minore di 20.000,00	maggiore o uguale a €. 5.000,00 e minore di 20.000,00
B	maggiore o uguale a €. 20.000,00 e minore di 40.000,00	maggiore o uguale a €. 20.000,00 e minore di 40.000,00
C	maggiore o uguale a €. 40.000,00 e minore di 80.000,00	maggiore o uguale a €. 40.000,00 e minore di 80.000,00
D	maggiore o uguale a €. 80.000,00 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	maggiore o uguale a €. 80.000,00 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

Art. 3 - Selezione degli operatori economici

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, spirato il termine concesso da quest'ultima, qualora pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissate dal Codice, vengono redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

- a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- b) In caso di lavori, importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria Prevalente indicata in sede di procedura;
In caso di servizi e forniture, importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- c) Numero di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al momento della presentazione dell'istanza.

Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori da invitare alla procedura negoziata sono così individuati:

Nel caso di invito ad almeno 5 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori

all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) è invitato l'operatore con il primo maggior valore.

Nel caso di invito ad almeno 10 operatori

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) sono individuati i 2 (DUE) operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, purché superiori all'importo a base della procedura.

Dalla graduatoria di cui alla lettera b):

- con riferimento ai lavori, sono individuati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente, purché superiori all'importo a base della procedura;
- con riferimento ai servizi e alle forniture, sono invitati i 3 (TRE) operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore nonché i 3 (TRE) operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per prestazioni analoghe, purché superiori all'importo a base della procedura;

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sono inviati i 2 (DUE) operatori con il primo ed il secondo maggior valore.

In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):

- qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie, esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto, contestualmente si provvederà a depennare tale operatore dalle altre graduatorie;
- qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta";
- in caso di parità di valori nella medesima graduatoria si procede mediante sorteggio;
- in caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti;
- per i Consorzi di cui all'articolo 65, lettere c) e d), del Codice gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del

principio del “cumulo alla rinfusa”.

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente e a individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la possibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio o mediante la fissazione di diversi criteri oggettivi, questi ultimi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura. In base a quanto sopra indicato rimane anche nella facoltà del Rup individuare, in base al tipo di lavorazione in gara, criteri premianti legati al possesso di certificazioni ambientali o sistemi di gestione equivalenti.

Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

Art. 4 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità *in house providing*.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.